

**REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DELLA FONDAZIONE I.P.R.E.S.**

## Sommario

Premessa.....	3
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione .....	3
Art. 2. Preventiva pubblicazione .....	4
Art. 3. Documentazione disponibile .....	4
Art. 4. Adempimenti per l'iscrizione .....	4
Art. 5. Requisiti richiesti.....	4
Art. 6. Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione .....	5
Art. 7. Modalità di accertamento della documentazione .....	5
Art. 8. Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori.....	6
Art. 9. Validità .....	6
Art. 10. Sospensione dall'Albo fornitori .....	6
Art. 11. Cancellazione dall'Albo fornitori.....	6
Art. 12. Struttura dell'Albo fornitori .....	7
Art. 13. Tutela della Privacy.....	7
Art. 14. Responsabilità .....	7
Art. 15. Disposizioni finali .....	7

## Premessa

La Fondazione IPRES, in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori, anche a norma dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici, come richiamato dall'art. 50 commi 2 e 3 stesso Codice.

Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **Albo Fornitori:** è un elenco di operatori economici ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, alla fornitura di beni, servizi e lavori occorrenti all'attività della Fondazione;
- **Codice dei Contratti:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici emanato in attuazione dell'art. 1 Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici (G.U. 31 marzo 2023 n. 77 supplemento ordinario n. 12);
- **IPRES:** Fondazione - Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali-IPRES, in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Bari, alla piazza Garibaldi nr. 13;
- **Fornitore/i:** gli operatori economici di cui agli artt. 65 – 68 all'art. 3 comma 1 lettera p del Codice dei contratti pubblici.

## Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente documento costituisce il “Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori” (di seguito, per brevità, anche solo “Regolamento”). L'Albo Fornitori sarà utilizzato dalla Fondazione per l'espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione in economia dirette all'acquisto di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Fondazione.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

1) i soggetti singoli o riuniti di cui all'art. 65 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti pubblici, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94-98 del D.Lgs 36/2023.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio), ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato A, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

I soggetti iscrivibili all'Albo dei Fornitori della Fondazione sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato A - Categorie merceologiche, in relazione alla tipologia di beni, servizi e lavori oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole alla Fondazione stessa l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento. Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 2, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Fondazione.

## **Art. 2. Preventiva pubblicazione**

L'avviso, il regolamento e la modulistica di cui al successivo art. 3, sono pubblicati sul sito Internet della Fondazione: **www.ipres.it**. La Fondazione Ipres si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta ai fornitori.

## **Art. 3. Documentazione disponibile**

È possibile scaricare la documentazione necessaria per l'iscrizione dal sito **http://www.ipres.it** ed in particolare:

1. regolamento dell'Albo Fornitori;
2. elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A al Regolamento);
3. fac-simile domanda d'iscrizione e dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (Allegato B al Regolamento).

## **Art. 4. Adempimenti per l'iscrizione**

Ogni fornitore per conseguire l'iscrizione all'Albo fornitori dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati.

Nella domanda d'iscrizione il fornitore dovrà specificare la tipologia dei beni, servizi e lavori d'interesse, barrando le relative caselle. La domanda ed i suoi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere inviati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec: **ipres\_certificata@pec.it** e dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "*istanza di iscrizione all'Albo Fornitori?*".

L'invio della pec contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusiva responsabilità del mittente, restando esclusa qualsivoglia attribuzione alla Fondazione ove gli allegati non siano leggibili o risultino danneggiati.

## **Art. 5. Requisiti richiesti**

Per essere iscritti all'Albo fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:

1. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui agli artt. 94-100 del Codice dei contratti pubblici;
2. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si applica quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del Codice dei contratti pubblici;
3. adempimento agli obblighi inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
4. nel caso di attività che richiedano iscrizioni, autorizzazioni o attestazioni, il possesso delle stesse in corso di validità come richieste dall'art. 100 Codice dei contratti pubblici;
5. per i liberi professionisti singoli o associati, in alternativa al requisito di cui al precedente punto 1, è richiesta l'indicazione dell'iscrizione all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice dei contratti.

## **Art. 6. Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, contenuta nel plico di cui al precedente articolo 4:

1. la domanda di iscrizione all'Albo fornitori redatta con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei beni, servizi e lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al fac-simile di cui al precedente art. 3 (allegato B), con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante p.t. che sottoscrive la domanda;
2. il certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale il fornitore richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo e impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione; ovvero, in alternativa, per i soggetti di cui al precedente articolo 1 punto 4: il certificato di iscrizione all'Albo professionale di riferimento;
3. eventuale certificazione di qualità;
4. nel caso di attività che richiedano iscrizioni, autorizzazioni o attestazioni a norma dell'art. 100 Codice dei contratti pubblici, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi precisati dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
5. copia della procura speciale nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte dal Procuratore Speciale;
6. autodichiarazioni su precedenti esperienze, progetti, consulenze e lavori effettuate in favore delle P.A.

È facoltà del fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa. La Fondazione si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica e ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta da:

- a) il singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- b) ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale;
- c) il titolare, se si tratta di impresa individuale;
- d) il socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

## **Art. 7. Modalità di accertamento della documentazione**

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte della Fondazione che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, la Fondazione richiede all'interessato le opportune integrazioni e/o chiarimenti. Esse dovranno pervenire entro il termine assegnato dalla Fondazione, comunque non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda di iscrizione si intende rigettata.

La Fondazione procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:

- a) assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 5;

- b) mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 6;
- c) inidoneità della documentazione presentata a comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- d) violazione dell'art. 1 co. 2 del presente regolamento.

La Fondazione si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati, secondo i criteri prestabiliti dall' All. II.1.

#### **Art. 8. Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori**

I fornitori interessati all'iscrizione all'Albo possono presentare la domanda in ogni momento dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda. Il mancato diniego nel termine indicato equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Per ciascuna delle categorie di cui all'Allegato A, l'iscrizione all'Albo Fornitori è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati.

#### **Art. 9. Validità**

L'Albo dei Fornitori dei beni, servizi e lavori sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web [www.ipres.it](http://www.ipres.it).

L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione annuale laddove pervengano comunicazione di intervenute variazioni o modifiche dei requisiti da parte degli operatori economici. Gli operatori iscritti avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese alla Fondazione in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica. La Fondazione si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 10. Sospensione dall'Albo fornitori**

Ove il fornitore interessato si renda responsabile, nell'arco di un anno contrattuale, di più di una inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli, la Fondazione potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo. La sospensione potrà essere altresì disposta qualora il fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con la Fondazione, fino al termine del procedimento stesso. Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

#### **Art. 11. Cancellazione dall'Albo fornitori**

La cancellazione dall'Albo Fornitori ha luogo nel caso di:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta dalla Fondazione in fase di revisione annuale;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
4. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
5. grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla Fondazione o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio delle loro attività professionali;

6. espressa richiesta da parte del fornitore.

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

#### **Art. 12. Struttura dell'Albo fornitori**

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione 1: Acquisizione di Beni;
- Sezione 2: Acquisizione di Servizi;
- Sezione 3: Acquisizione di Lavori.

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A), pubblicato sul sito [www.ipres.it](http://www.ipres.it).

#### **Art. 13. Tutela della Privacy**

La Fondazione, titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali raccolti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori saranno utilizzati unicamente per tale finalità e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, garantendone, comunque, la loro sicurezza e riservatezza. In caso di rifiuto da parte dell'interessato di fornire i dati personali necessari per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, l'iscrizione non potrà essere effettuata.

#### **Art. 14. Responsabilità**

Il Responsabile del Procedimento è il Rappresentante Legale della Fondazione o suo Delegato. Le richieste di informazioni possono essere inviate alla Fondazione all'indirizzo di posta elettronica: [ipres@ipres.it](mailto:ipres@ipres.it).

Sarà fornita risposta solo tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal fornitore nella domanda d'iscrizione.

#### **Art. 15. Disposizioni finali**

In caso di rigetto della domanda ovvero di sospensione o di cancellazione dell'iscrizione, la Fondazione non restituirà ai fornitori la documentazione presentata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le normative vigenti in materia.

#### **Allegati al Regolamento:**

A. Categorie Merceologiche

B. Fac-simile domanda d'iscrizione e dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.